

Rep. N. 338/2002

## CONVENZIONE QUADRO CRUI-CNR

TRA

**LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI), rappresentata dal Presidente prof. Luciano Modica**

E

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), rappresentato dal Presidente prof. Lucio Bianco,**

### Premesso che

- l'alta formazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico sono fattori decisivi per lo sviluppo della competitività del sistema Italia e per la sua capacità di esercitare un ruolo non subalterno nel processo di integrazione nell'Unione Europea;
- le università italiane, ciascuna in base alle norme del proprio statuto autonomo,
  - > promuovono, organizzano e realizzano la ricerca e il trasferimento tecnologico,
  - > provvedono all'alta formazione culturale e professionale degli studenti,
  - > curano la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento,
  - > promuovono e attivano collaborazioni a livello locale, nazionale e internazionale con altre università, con enti e centri di ricerca, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private, con gli enti territoriali e con il mondo della produzione e del lavoro,
  - > concorrono così allo sviluppo complessivo della società;
- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito denominata "CRUI") è organo di coordinamento delle attività di tutte le università italiane nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna di esse;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), in base al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
  - > svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale ed internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria,
  - > nel quadro della collaborazione con le università e altri soggetti pubblici e privati progetta, diri-

ge e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonché sostiene attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale,

- > svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca ed attività di alta formazione postuniversitaria e di formazione permanente, continua e ricorrente;
- il CNR sta attuando la razionalizzazione della sua rete scientifica con l'obiettivo della creazione di qualificati istituti di ricerca attraverso la conferma, soppressione o accorpamento in nuovi istituti di tutti gli istituti e i centri di studio operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti di ricerca del CNR (di seguito denominato "Regolamento Istituti");
- le Università e il CNR, mediante i rispettivi Statuti e Regolamenti provvedono all'applicazione dell'art. 12 del citato D.lgs. n. 19/1999 per la mobilità del personale di ricerca e docente, determinando le modalità attraverso le quali il predetto personale, associato ad attività di ricerca, partecipa alle deliberazioni degli organi rispettivi in materia di programmazione di attività scientifica, in condizioni di parità di voto;

considerato che

- esiste una consolidata tradizione di stretta collaborazione dei dipartimenti e delle altre strutture di ricerca delle università italiane con gli istituti e organi del CNR, che ha portato a sviluppare forti interazioni tra il personale universitario e CNR, elevate competenze scientifiche e tecnologiche, sinergie significative in laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- è interesse del sistema italiano della ricerca - e quindi interesse comune del sistema universitario e della rete scientifica CNR - che tale collaborazione si rafforzi e si sviluppi ulteriormente anche mediante la stipula di apposite convenzioni-quadro tra singole università e CNR che permettano di:
  - > utilizzare al meglio le rispettive risorse scientifiche, nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna istituzione, in specifici progetti e attività di ricerca di comune interesse;
  - > arricchire le attività di formazione universitaria con il contributo della ricerca e delle competenze scientifiche avanzate presenti nel CNR;
  - > favorire con il contributo delle università il consolidamento e lo sviluppo degli istituti risultanti dalla riorganizzazione del CNR e dall'applicazione del nuovo Regolamento Istituti, sperando anche la possibilità e l'opportunità di collocare istituti o sezioni del CNR all'interno delle università o dei dipartimenti universitari;
  - > favorire la mobilità, a condizioni di reciprocità, per periodi predeterminati e per specifiche attività didattiche e di ricerca, dei ricercatori e tecnologi del CNR verso l'università e dei professori e ricercatori universitari verso gli istituti del CNR;

- la CRUI e il CNR ritengono opportuno stipulare una convenzione-quadro nazionale entro cui inserire in modo unitario e coordinato gli elementi essenziali e innovativi della collaborazione tra sistema universitario e CNR;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

### **Articolo 1- Scopo**

La CRUI e il CNR, sulla base delle premesse che fanno parte integrante della presente convenzione, riconoscono l'interesse comune del sistema universitario e della rete scientifica del CNR a consolidare e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione superiore e di altre attività collegate, con lo scopo di realizzare sempre meglio i rispettivi fini istituzionali.

### **Articolo 2 –Oggetto**

1. La CRUI e il CNR si impegnano a favorire, sulla base della presente convenzione e secondo le rispettive normative e competenze, la stipula di convenzioni tra singole università e CNR (d'ora in poi denominate "convenzioni-quadro") che consentano di dare un quadro coordinato, e efficace è innovativo alle interazioni tra ciascuna università e gli istituti o sezioni CNR presenti nel medesimo territorio.
2. Le convenzioni-quadro riguardano in particolare le interazioni tra università e CNR per attività e progetti di ricerca in comune, per collaborazioni nella didattica universitaria a tutti i livelli, per la mobilità del personale, per la condivisione di risorse logistiche e strumentali e seguono, in via di principio, le linee guida contenute nei successivi articoli.
3. La realizzazione delle singole iniziative locali è effettuata sulla base di apposite ulteriori convenzioni o atti aggiuntivi alle convenzioni-quadro, secondo quanto previsto nelle medesime.

### **Articolo 3 - Progetti di ricerca in comune**

1. Le convenzioni-quadro stabiliscono le modalità con cui l'università o singoli dipartimenti e strutture universitarie di ricerca e gli istituti o sezioni del CNR possono attuare progetti di ricerca in comune.
2. In particolare, nel rispetto delle specifiche normative vigenti presso ciascuna istituzione, le convenzioni-quadro prevedono la possibilità di convenzioni attuative e di atti aggiuntivi sui temi seguenti:
  - a. l'individuazione delle strutture e delle persone responsabili di ciascun progetto di ricerca, nonché le modalità di ripartizione delle spese;
  - b. la garanzia dell'accesso dei partecipanti, indipendentemente dall'istituzione cui appartengano, alle strutture di ricerca presso cui si svolge il progetto di ricerca;
  - c. il rimborso delle spese di missioni nell'ambito del progetto di ricerca;
  - d. la promozione e lo svolgimento di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico commissionati da terzi, nonché i criteri di ripartizione degli eventuali introiti;
  - e. il coinvolgimento nella ricerca di dottorandi di ricerca e di laureandi dell'università, anche con la supervisione di ricercatori del CNR;

- f. la menzione dell'università e del CNR in ogni opera o scritto derivante dal progetto di ricerca in comune;
- g. l'individuazione della proprietà dei risultati scientifici dei progetti di ricerca e le modalità per l'eventuale utilizzazione economica di tali risultati, fatta comunque salva la proprietà intellettuale degli autori dei risultati e i loro diritti patrimoniali come stabiliti dalla legge.

#### **Articolo 4 - Collaborazione nella didattica universitaria e nel dottorato di ricerca**

1. Le convenzioni-quadro prevedono la possibilità che gli istituti o sezioni del CNR e i loro ricercatori possono collaborare alla didattica universitaria di ogni tipo e ad ogni livello, sulla base di convenzioni attuative e di atti aggiuntivi.
2. In particolare, nel rispetto delle specifiche normative vigenti presso ciascuna istituzione, le convenzioni attuative e gli atti aggiuntivi stabiliscono norme sui temi seguenti:
  - a. l'affidamento ai ricercatori CNR da parte delle università di insegnamenti nei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master universitario e di perfezionamento e il loro inserimento in commissioni di esami di profitto e conclusivi dei medesimi corsi di studio, nonché per i corsi di dottorato convenzionati nei relativi collegi di docenti, ferma restando la possibilità di applicare ai ricercatori CNR la normativa relativa ai professori a contratto;
  - b. il riconoscimento da parte del CNR dell'attività docente di cui alla lettera precedente come attività dei ricercatori CNR svolta durante l'orario di lavoro e consona con i loro compiti d'ufficio;
  - c. l'attività di tirocinio svolta dagli studenti universitari e dai neo-laureati presso istituti o sezioni del CNR con la supervisione di ricercatori del CNR;
  - d. la promozione, la progettazione e lo svolgimento, in collaborazione tra università e CNR e sulla base di specifici criteri di ripartizione degli introiti, di corsi di formazione permanente, continua e ricorrente post-universitaria o di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore post-secondaria.
3. Possono in particolare essere previste convenzioni specifiche per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione o in forma congiunta con il CNR e sulle iscrizioni, anche in soprannumero, a tali corsi di borsisti CNR, fermo restando il superamento degli esami di ammissione al dottorato.
4. Le convenzioni-quadro stabiliscono le modalità del finanziamento di borse dei corsi di dottorato svolti in collaborazione o in forma congiunta con l'università, nel rispetto delle normative generali del CNR e nel limite dei bilanci degli istituti.
5. Ai ricercatori CNR che svolgono attività didattica l'università si impegna a dare garanzia, con particolare riferimento ai corsi di dottorato convenzionati, di parità di funzioni e di ruoli con i docenti universitari che svolgono la medesima attività didattica.

#### **Articolo 5 - Mobilità del personale**

1. Le convenzioni-quadro stabiliscono le modalità con cui, per periodi predeterminati e per specifici progetti di ricerca, i professori, ricercatori e tecnici universitari possono essere associati a istituti o sezioni CNR e i ricercatori e tecnologi del CNR possono essere associati a dipartimenti o altre strutture di ricerca dell'università.

2. In particolare le convenzioni-quadro stabiliscono norme sui temi seguenti:
  - a. la procedura di associazione, che comunque deve prevedere l'autorizzazione dei competenti organi sia della struttura di appartenenza che della struttura di destinazione;
  - b. lo svolgimento di eventuali compiti istituzionali che rimangono in essere presso la struttura di appartenenza;
  - c. la garanzia del mantenimento dello stato giuridico, del trattamento economico e dell'applicazione delle eventuali progressioni economiche e di carriera da parte della struttura di appartenenza;
  - d. il rispetto da parte degli interessati di tutte le normative vigenti presso la struttura di destinazione;
  - e. l'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro per il personale interessato.
3. Nel rispetto delle specifiche norme vigenti presso ciascuna istituzione dovranno essere previste norme di attuazione sui temi seguenti:
  - a. l'esonero totale o parziale dai compiti didattici del personale universitario associato a istituti o sezioni CNR;
  - b. le eventuali forme di retribuzione aggiuntiva a carico del bilancio della struttura di destinazione;
  - c. l'assunzione di responsabilità organizzative e di coordinamento della ricerca nella struttura di destinazione;
  - d. l'accesso ai fondi di ricerca della struttura di destinazione;
  - e. la partecipazione alle deliberazioni di programmazione delle attività di ricerca della struttura di destinazione e, ove possibile, ai suoi organi collegiali e alle relative procedure elettorali.

#### **Articolo 6 - Risorse logistiche e strumentali messe a disposizione o in comune**

1. Le convenzioni-quadro prevedono la possibilità che l'università o il CNR possono mettere a disposizione dell'altra istituzione o in comune risorse logistiche e strumentali al fine di mettere in sinergia le competenze e le opportunità di ricerca presenti in ambedue le istituzioni.
2. Nel rispetto delle specifiche normative vigenti in ciascuna istituzione e dei principi di autonomia che governano sia le strutture universitarie che quelle CNR, le convenzioni-quadro consentano:
  - a. al CNR di istituire o di dare sede a suoi istituti o sezioni all'interno dell'università o dei dipartimenti universitari in locali idonei messi a disposizione dall'università, eventualmente insieme ad attrezzature, personale e risorse finanziarie utili per lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse;
  - b. all'università di istituire o di dare sede ai dipartimenti o ad altre strutture universitarie di ricerca all'interno di istituti o sezioni del CNR in locali idonei messi a disposizione dal CNR, eventualmente insieme ad attrezzature, personale e risorse finanziarie utili per lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse.
3. Le previsioni di cui al comma precedente presuppongono comunque che per ciascuna iniziativa sia stipulata un'apposita convenzione tra università e CNR che individui con esattezza localizzazione e tipologia dei locali e delle attrezzature messi a disposizione, regoli termini e modalità del loro uso, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro e di protezione sanitaria.
4. Le convenzioni-quadro possono altresì prevedere norme per la promozione di strutture in comune di ricerca o di servizio, il cui funzionamento sia assicurato con risorse umane, logistiche e finan-

ziarie messe a disposizione dalle due istituzioni ed eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.

5. Le convenzioni-quadro stabiliscono altresì le norme da applicare nella fase transitoria della trasformazione, ai sensi del Regolamento Istituti, degli attuali centri di studio in istituti o sezioni del CNR, garantendo comunque continuità alla ricerca scientifica in atto e all'attività del personale di ricerca anche mediante la proroga delle convenzioni in atto e specifiche norme di associazione del personale interessato.

#### **Articolo 7— Comitato di coordinamento e durata delle convenzioni-quadro**

1. Ciascuna convenzione-quadro prevede un comitato di coordinamento incaricato di coordinare e monitorare la sua attuazione, costituito pariteticamente da rappresentanti dell'università e del CNR, tra cui comunque il rettore o un suo delegato e il presidente del CNR o un suo delegato.
2. Il comitato è presieduto dal rettore o dal suo delegato e dura in carica per la durata della convenzione-quadro, salvo le sostituzioni nel corso del mandato per cessazione di componenti del comitato.
3. Le convenzioni-quadro stabiliscono i compiti, i poteri e le norme di funzionamento dei relativi comitati.
4. Ciascuna convenzione-quadro dura da tre a cinque anni ed è rinnovabile.

#### **Articolo 8— Norme finali**

1. La presente convenzione dura cinque anni dalla data della stipula; l'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. Ciascun contraente potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
2. Per l'attuazione e il monitoraggio della presente convenzione la CRUI e il CNR nominano una commissione formata da quattro persone, due nominate dalla CRUI e due dal CNR. La commissione è presieduta dal presidente del CNR o da un suo delegato.
3. La presente convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Roma, 12 settembre 2002

Il Presidente della CRUI  
(prof. Luciano Modica)

*Luciano Modica*

Il Presidente del CNR  
(prof. Lucio Bianco)

